



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

Roma, 18 luglio 2013
Prot. Garante /97/U/2013

per il tramite del
Al Sig. Presidente del Consiglio dei
Ministri
Sottosegretario di Stato
Pres. Filippo Patroni Griffi.
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370
ROMA

per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Ministro della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Ministro dello Sviluppo
Economico.
Via Veneto, 33
00153 ROMA

Al sig. Direttore Generale
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Oggetto: Nota Commissario Ilva (n.245/2013) – Riscontro e comunicazioni nota
Minambiente (DVA-2013-0013958) – Segnalazione del Garante.

1. Con nota del 17 luglio u.s., il Commissario straordinario dello stabilimento Ilva S.p.A, ha presentato una serie di osservazioni in ordine alla nota del 14 giugno u.s. della Direzione generale Valutazioni Ambientali (DVA-2013-0013958) di codesto Dicastero, avente ad oggetto *diffida per inosservanza di prescrizioni autorizzative*.



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

2. Come è noto, in conseguenza delle verifiche congiunte effettuate da *Ispra* e *Arpa Puglia* in data 28-30 maggio u.s., sono attualmente in corso nei confronti dello stabilimento due procedimenti:

- i) quello concernente le misure interdittive; procedimento affidato all'Autorità (ministeriale) competente ex articolo 29. decies, 9° comma del vigente testo unico delle leggi sull'ambiente;
- ii) quello concernente la sanzione pecuniaria atipica – prevista e punita dal primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 231 del 2012 – di competenza del Prefetto.

Mentre per quest'ultimo procedimento sono in corso le contestazioni da parte dell'organo accertatore (in vista dell'inoltro del relativo rapporto al competente prefetto), per l'altro procedimento la citata Direzione generale, con la nota in oggetto indicata, ha provveduto a diffidare *la società ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi dalla stessa indicati e a comunicare successivamente quanto messo in atto.*

Ed è in relazione a tale procedimento di diffida che il commissario ha presentato le proprie osservazioni (di *riscontro e comunicazione*), le quali, peraltro, ove ritenute fondate, appaiono ovviamente, suscettibili di applicazione anche in ordine al procedimento per l'inflizione della sanzione amministrativa.

Sostiene in estrema sintesi il Commissario, che le prescrizioni e le tempistiche indicate nella diffida ed adottate in conseguenza di un controllo effettuato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 61 del 4 giugno u.s., dovrebbero essere riviste alla luce delle disposizioni di questo decreto ed in particolare delle *specifiche modifiche in tema anche di azioni e di tempi riguardanti l'Aia*, previste nel nuovo *Piano ambientale*, in corso di elaborazione.

Con l'implicita conseguenza che il procedimento interdittivo in corso dovrebbe essere, *sine die*, sospeso.

3. L'esposta situazione legittima ed impone l'intervento del Garante (tuttora esistente) che vigila sull'attuazione delle disposizioni della legge n. 231 del 2012, nell'ambito del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel decreto Aia del 26 ottobre 2012.

Questo provvedimento è, invero, tuttora in vigore e si potrà ritenere modificato solo all'esito dell'approvazione del nuovo Piano ambientale, previsto dal 5° comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 (*ex articolo 7*)

E' ben vero – come dice il Commissario – che tale Piano *deve prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'aia, la cui*



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

contestata violazione ha determinato il commissariamento, ma ciò non conduce alla conseguenza, implicita nelle predette osservazioni, della caducazione, allo stato, dei procedimenti interdittivi e sanzionatori, adottati in relazione a violazioni commesse ed accertate prima dell'entrata in vigore delle citate nuove disposizioni.

Violazioni che impongono una reazione dell'ordinamento all'inosservanza di disposizioni, poste a salvaguardia del diritto alla vita (per il tramite della tutela dell'ambiente e della salute), e che costituiscono manifestazione concreta dell'obbligo positivo che incombe sullo Stato e sui suoi organi di adottare le misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti fondamentali riconosciuti.

Così come non conduce a tale caducazione la circostanza – anch'essa valorizzata nella citata nota – che *fino all'approvazione del piano industriale, il commissario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrale ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria (ex comma 8 della citata disposizione)*.

A ben vedere, tale disposizione (rafforzata dall'avverbio *comunque*, in funzione di congiunzione testuale) ribadisce solo l'obbligo – che incombe su chiunque (anche soggetto privato e, a maggior ragione su un commissario avente connotazioni pubblicistiche) abbia la disponibilità del procedimento o della relativa situazione di fatto – di rimuovere le cause della constatata violazione di misure e disposizioni poste a salvaguardia di fondamentali diritti (nella specie del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare), provvedendo, se del caso, alla *restitutio in integrum* (come prescrive la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo).

E non è certo causale che la disposizione, citata nella nota dell'Ilva, è, nel decreto-legge, completata (e addirittura intrecciata) con la previsione, secondo cui il Commissario deve curare *altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma*.

Ed invero – come questo Garante ha avuto modo reiteratamente di affermare in relazione all'obbligo di segnalazione di accertata violazione e di susseguente esercizio di azione amministrativo-repressiva pur nell'ipotesi di richiesta del gestore di modifiche non sostanziali (*cfr.* il sito *web* alla sezione *attività del garante*, la relativa corrispondenza) – la prosecuzione dell'attività di impresa, con le modifiche necessarie ad assicurare il miglior funzionamento del complesso, può (e deve) svolgersi nell'ambito di un autonomo procedimento di revisione, sia pur parallelo a quelli, già in corso, concernenti le misure interdittive o sanzionatorie (amministrative e/o penali).

Questi procedimenti sono disciplinati dalle relative autonome disposizioni e trovano in loro epilogo nelle decisioni delle competenti autorità.



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

4. Segnalo, pertanto – ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3.6. della legge n. 231 del 2012 – l'esposta situazione, che rischia, se possibile, di aggravare la posizione di esposizione del nostro Paese nei confronti della Comunità internazionale (con conseguenze anche economiche inimmaginabili e di gran lunga superiori a quelle, ben note, derivanti dalle vicende connesse al cd. *ecomostro* di Punta Perotti); situazione, dal Garante ripetutamente denunciata sin dal suo primo contatto a Taranto il 23 gennaio u.s. (*cf.*, sul sito *web*, alla sezione *attività del garante* la nota *interevento tenuto a Taranto*); situazione, di perdurante violazione, oltre che del diritto alla vita (articolo 2 della Convenzione) ed al rispetto alla vita privata e familiare (articolo 8), anche dal diritto al rispetto della proprietà tutelato dall'articolo 1 del primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea.

Vitaliano Esposito.

Vitaliano Esposito